

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 GEN. 1999

ADDI' 26 GEN. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 213 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HELMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PUZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: COSSENTINO - AMATI - GIOFFARELLI - GUASCO - MARRONI

DELIBERAZIONE N° 198

OGGETTO: BONIFICA EX IMPIANTO CHIMECO SITO IN
COMUNE DI GUIDONIA





OGGETTO: Bonifica ex impianto CHIMECO – sito in Comune di Guidonia

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;

VISTA la L. R. n. 27/98;

VISTA l'ordinanza del P.G.R.L. n. 37/98 avente ad oggetto "Bonifica stabilimento ex CHIMECO – sito in Comune di Guidonia";

VISTA la nota prot. n. 38/97/CG/lm del 28 novembre 1997 della **Tiburtina Gestione S.r.l.** con sede legale in Roma – Piazza Cairoli 2, attuale proprietaria dell'impianto di cui trattasi, nella quale si dichiara che i lavori di cui al presente provvedimento verranno affidati alla S.I.R. S.r.l. con sede legale in Roma – Via Buccari 3;

VISTO il campionamento, a seguito di prelevamento di reflui liquidi nell'ex impianto CHIMECO sito in Guidonia, effettuato in data 1 ottobre 1997 presso i laboratori dell'Ecocontrol S.r.l. in Pomezia e viste, altresì, le conseguenti analisi, effettuate alla stregua della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, dei medesimi reflui liquidi descritti nella relazione a firma del chimico dott. Giancarlo Bernardini e considerato che ivi s'attesta che i rifiuti di cui trattasi sono classificabili come speciali (non tossici e nocivi o pericolosi) essendo i valori degli stessi inferiori ai limiti di cui alle tabelle 1.1 e 1.2 della citata deliberazione del Comitato Interministeriale;

VISTA la nota prot. n. 4086 del 24 novembre 1998 a firma del Dott. Giancarlo Bernardini, consulente tecnico della **Tiburtina Gestioni S.r.l.** proprietaria dell'impianto ex CHIMECO, con la quale si precisa che i rifiuti di cui al capoverso precedente possono essere classificati, alla luce del Decreto Legislativo n. 22/97, come rifiuti speciali non pericolosi;

VISTA la nota prot. n. 797 del 7 marzo 1998 del Servizio Segreteria del Settore PMP dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "B" – Presidio Multinazionale di Prevenzione Roma, dalla quale s'evince che i rifiuti-reflui siti presso lo stabilimento ex CHIMECO in Guidonia "sono da classificarsi pericolosi" indipendentemente dalle analisi in considerazione del nuovo regime di classificazione instaurato dal Decreto Legislativo 502 1997 n. 22;



VISTO il provvedimento in data 10.04.1995 con il quale il G.I.P. di Roma nel disporre il dissequestro dello stabilimento in parola, previo e condizionato allo smaltimento dei rifiuti e bonifica degli impianti, precisava che l'eliminazione dei rifiuti di ogni specie (speciali, tossici e nocivi) stoccati nel predetto impianto, stimati in circa 2500 mc. avrebbe dovuto avvenire ad esclusiva cura e spese dell'attuale titolare dello stabilimento **Tiburtina Gestioni S.r.l.**;

VISTO il provvedimento del G.I.P. del Tribunale Penale di Roma in data 10 aprile 1995, relativamente al procedimento n. 15337/92 GIP, nel quale si disponeva che l'impianto ex CHIMECO di cui trattasi veniva dissequestrato e che quest'ultimo sarebbe stato operativo solo a seguito delle seguenti operazioni di smaltimento:

- a) i reflui classificabili come tossici e nocivi (allo stato pericolosi) avrebbero dovuto essere smaltiti in apposito stabilimento specializzato in operazioni del genere che veniva individuato, su indicazione, altresì, del Sost. Proc. della Repubblica Dott.ssa Lina Cusano presso il Tribunale di Roma, nell'impianto della Società ECODECO con sede in Giussago (PV);
- b) i reflui costituenti e classificabili come speciali non pericolosi avrebbero potuto essere smaltiti in loco;

VISTA la nota dell'ECODECO S.p.A. in data 19 luglio 1995 con la quale la stessa Società dichiarava che i reflui classificabili come tossici e nocivi (allo stato pericolosi) avrebbero potuto essere smaltiti mediante termodistruzione da effettuarsi presso l'Eco Lombardia 4 S.p.A., controllata dalla medesima ECODECO S.p.A. autorizzata dalla Regione Lombardia con delibera n. 45967 del 23 dicembre 1993;

VISTA la nota dell'ECODECO S.p.A. in data 10 aprile 1997 costituente certificato d'avvenuto smaltimento presso la Società Eco Lombardia 4 S.p.A., nell'impianto sito in Zona Industriale - Filago (BG) autorizzato con D.G.R. n. 45967 del 23 dicembre 1993 e n. 61605 del 20 dicembre 1994, rispettivamente in data 26 luglio 1995 e 28 luglio 1995, del rifiuto - **refluo codice 0990055.00. UTO15 acque contaminate da solventi organici** con origine CHIMECO a.r.l. per un totale di Kg. 27.320;

RITENUTO di dover adeguare tutte le operazioni necessarie di cui trattasi alle modalità indicate dall'Autorità Giudiziaria quanto alla campionatura significativa dei rifiuti presenti nello stabilimento di cui al presente provvedimento;

VISTO il piano ^{PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI} di smaltimento, con le relative modalità operative, a firma dell'Ing. Giovanni Calisesi presentato in data 24 novembre 1997 all'Azienda U.S.L. Roma "G" dalla S.I.R. S.r.l.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio S.P.I.S.S.L.L. dell'Azienda U.S.L. Roma "G", con nota prot. n. 28412/3910 IP del 31 dicembre 1997 in merito al



piano di sicurezza presentato dalla **Tiburtina Gestione S.r.l.** per l'esecuzione dei lavori di bonifica di cui al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che il Sindaco di Guidonia ha richiesto con nota prot. n. 14701 550/u.s. del 9 giugno 1997 che fosse l'Amministrazione Regionale ad adottare i provvedimenti del caso, in merito alla bonifica di cui trattasi, e che, pertanto, ricorrono, nella fattispecie, gli estremi per l'applicazione dell'art. 17 - comma IX del Decreto Legislativo n. 22/97;

CONSIDERATO che il rischio attualmente derivante dallo stabilimento ex CHIMECO è tale da poter cagionare, in caso d'evento negativo, effetti dannosi alla salute pubblica ed all'ambiente non solo per il territorio del Comune di Guidonia bensì per un'area molto più vasta travalicante indubbiamente i confini amministrativi di detto Comune;

VISTA l'ordinanza P.G.R.L. n. 37/98 che ha approvato il progetto di bonifica dell'ex stabilimento CHIMECO sito in Guidonia presentato dalla S.I.R. S.r.l. e che ha, nel contempo, ordinato forme speciali di smaltimento dei rifiuti anche in deroga al mancato accertamento della provenienza degli stessi e del divieto di mescolamento di cui al Decreto Legislativo n. 22/97 nonché in deroga all'art. 15 del medesimo Decreto Legislativo n. 22/97;

VISTA la nota prot. n. 3292 del 16 settembre 1998 del Settore 70 dell'Assessorato all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali dell'Amministrazione Regionale, con la quale veniva richiesto al Sindaco del Comune di Guidonia, all'Azienda USL RM/G, territorialmente competente ed all'Amministrazione Provinciale di Roma se sussistono le condizioni che determinino la necessità di reiterare gli effetti del provvedimento di cui al capoverso precedente;

VISTA la nota prot. n. 4381/B del 3 ottobre 1998 dell'Azienda USL RM/G SIPA con la quale si comunica che sussistono, tuttora, le condizioni di necessità per la reiterazione dell'ordinanza P.G.R.L. n. 37/98;

VISTA la nota prot. n. 1005 del 13 ottobre 1998 del Settore Ambiente del Comune di Guidonia con la quale si comunica che sussistono gli estremi di rischio ambientale e per la popolazione e che, pertanto, si ritiene necessario reiterare i termini d'efficacia dell'ordinanza P.G.R.L. n. 37/98;

VISTA la nota prot. n. 27/98 del 5 ottobre 1998 con la quale la **Tiburtina Gestione S.r.l.** richiede la proroga dell'ordinanza n. 37/98 già menzionata;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad autorizzare lo smaltimento dei rifiuti speciali liquidi giacenti presso lo stabilimento ex CHIMECO sito in Guidonia propedeutico alla bonifica del medesimo sito, in virtù dei presupposti narrati e nel

legittimo esercizio dei poteri conferiti dalla normativa vigente in materia, nonché secondo le modalità opportune e nel rispetto di quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria;

all'unanimità

DELIBERA

d'autorizzare la **Tiburtina Gestione S.r.l.** e per essa il suo Amministratore Unico Sig. Vincenzo Fiorillo elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Graziani sito in Roma - Via Viglierra, 10:

a provvedere entro 180 giorni dalla data d'emissione del presente provvedimento, ad esclusive proprie cure e spese, allo smaltimento dei rifiuti-reflui stoccati presso lo stabilimento della ex CHIMECO sito in Guidonia - Via Tiburtina Km. 18,300 secondo le seguenti modalità:


1. i rifiuti-reflui, non ancora smaltiti, costituenti e classificabili come pericolosi (ex tossici e nocivi) dovranno essere smaltiti mediante conferimento presso idoneo impianto autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia;
2. i rifiuti-reflui costituenti e classificabili come speciali non pericolosi potranno essere smaltiti presso idoneo impianto autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia;
3. tutte le operazioni necessarie dovranno essere adeguate alle modalità indicate dall'Autorità Giudiziaria quanto alla campionatura significativa dei rifiuti presenti nello stabilimento di cui al presente provvedimento;

- Il gestore dell'impianto che riceverà i rifiuti di cui sopra dovrà rilasciare dichiarazione d'accettazione del rifiuto per codice europeo e tipologia;


- le operazioni di cui al presente provvedimento, che saranno eseguite in Guidonia presso l'ex impianto CHIMECO dovranno avvenire sotto il diretto controllo del Comando Carabinieri N.O.E. e dell'Azienda USL RM/G di Guidonia che, in particolare dovranno verificare le corrette modalità di confezionamento, caricamento e trasporto dei reflui di cui trattasi;

- la **Tiburtina Gestione S.r.l.** dovrà rispettare le modalità operative contenute nel piano di sicurezza presentato all'Azienda USL RM/G e che ha ricevuto il parere

Stampa Regione Lazio


IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

favorevole del S.P.I.S.S.L.L. della medesima AUSL con nota prot. n. 28412/3910 IP del 31 dicembre 1997;

- la **Tiburtina Gestione S.r.l.** dovrà, prima dell'inizio dei lavori di cui al presente provvedimento, dare comunicazione all'Amministrazione Regionale, all'Azienda USL di Guidonia, all'Amministrazione Provinciale di Roma ed al Comando Carabinieri N.O.E. dell'inizio dell'attività, della data presunta di termine dell'attività nonché del calendario settimanale dei lavori di cui trattasi al fine dell'attivazione delle procedure di controllo normativamente previste;

- la **Tiburtina Gestione S.r.l.** dovrà dare le comunicazioni di cui al capoverso precedente e per le stesse finalità, all'Amministrazione Provinciale ed all'Azienda USL territorialmente competenti in considerazione dell'ubicazione dell'impianto in cui verranno conferiti per lo smaltimento finale, i rifiuti speciali liquidi provenienti dall'ex stabilimento CHIMECO sito in Guidonia;

- la **Tiburtina Gestione S.r.l.** dovrà provvedere, altresì, alla completa bonifica del sito e delle attrezzature interessate ed a tal fine dovrà produrre all'Amministrazione Regionale, entro 90 giorni dal presente provvedimento, una relazione integrativa del progetto già presentato alla medesima Amministrazione con nota prot. n. 1399 del 2 maggio 1997 che sia dettagliata e circostanziata in merito alle modalità di bonifica del sito di cui trattasi e delle attrezzature interessate;

Le Amministrazioni Provinciali territorialmente interessate dalle attività di cui al presente provvedimento, ed il Comando Carabinieri N.O.E. controlleranno il rispetto della normativa vigente e di quanto disposto con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE


23. 1998



